

IN BREVE n. 030-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



BUONE VACANZE !

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Il turismo - Manifesto storico Enit

Data di emissione il 19 luglio 2012

Il turismo - Ustica, Maiori, Montecassino e Baveno

Data di emissione il 19 luglio 2012

Juventus campione d'Italia

Data di emissione il 21 luglio 2012

INPS e ESODATI

L'INPS, con il messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012, dà avvio al piano delle attività, che coinvolgerà sia le strutture centrali che quelle territoriali dell'Istituto e che dovrà portare, nel più breve termine possibile e comunque entro il prossimo 30 settembre, alla verifica, nei confronti dei lavoratori salvaguardati, del diritto a pensione secondo le previgenti regole.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 12196 del 20.07. 2012
(documento 122)**

CARTELLE ESATTORIALI e INTERESSI DI MORA

Dal prossimo 1° ottobre interessi di mora più leggeri di circa mezzo punto percentuale per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento.

Infatti è stato rideterminato il tasso da applicare su base annua che passa dal 5,0243% al 4,5504%.

La nuova misura degli interessi (prevista dall'art. 30 del DPR 602/73) è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d'Italia.

PEDIATRA DI LIBERA SCELTA e IRAP

Non è soggetto all'Irap il pediatra di libera scelta del SSN, anche se si avvale della collaborazione di altri medici. La modesta entità dei compensi pagati a altri professionisti e la saltuarietà dei compensi attestano la mancanza del requisito di una collaborazione continuativa.

Inoltre l'incarico sotto il potere di sorveglianza ASL (in seguito a graduatoria di merito e l'iscrizione in speciali elenchi), l'osservanza ad aprire lo studio in determinate località, il numero massimo degli assistiti, l'osservanza di orari, l'esecuzione a visite domiciliari, la comunicazione preventiva all'ASL di assenze o ferie, un trattamento economico predeterminato indirizzano ad una attività di tipo parasubordinato e non certo libero professionale con autonoma organizzazione.

Commissione tributaria regionale sezione XIV di Roma - sentenza numero 465 del 4 luglio 2012

Di recente (Corte di Cassazione sentenza numero 13048 del 24 luglio 2012) è stato riconosciuto ad un medico che ha ricorso contro la Commissione tributaria regionale del Veneto, il diritto al rimborso Irap in quanto non dovuta.

VENDITA DI MONETE D'ORO CON POSSIBILE ESENZIONE da Sole 24 ore - risposta 2551

D - La vendita di monete d'oro (sterline, considerate oro da investimento) da parte di un gioielliere è soggetta a Iva o si tratta di operazione esente ex articolo 10 del Dpr 633/72?

R - Se le sterline si possono considerare oro da investimento, la relativa cessione è esente da Iva, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 11, lettera b) delDpr 633/72. Questa norma prevede l'esenzione a condizione che le monete d'oro abbiano purezza pari o superiore a 900 millesimi, siano state coniate dopo il 1800, abbiano (o abbiamole avuto) corso legale nel Paese di origine, siano normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, siano incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione Ue e annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie C.

Pertanto, il discorso può valere anche per le monete che non sono comprese nell'elenco citato, ma hanno le caratteristiche elencate sopra.

MONETE - NUOVI CONII

Zecca Italiana 2012:

- 5 € Ag Fdc "Anniversario Unificazione Monetaria Italiana"€ 55,00 Iva inclusa

PRESSIONE FISCALE BEN OLTRE IL 55%

La pressione fiscale reale è ben oltre il 55%.

Secondo Achille Colombo Clerici in una nota di Assoedilizia, il dato ufficiale sarebbe inferiore a quello reale perché mentre la pressione fiscale ufficiale indica il rapporto tra il gettito fiscale realmente incassato dallo Stato e il Pil che comprende il 17% dell'economia sommersa (che non paga tasse) stimato dall'Istat e asseverato da Eurostat, se si tiene conto invece del dato di evasione, facendo i calcoli sull'83% del Pil (cioè al Pil al netto dell'economia sommersa), il dato della pressione fiscale reale che pesa sui contribuenti che pagano le tasse, sarebbe ben del 66%: paradossalmente per l'evasione fiscale la pressione fiscale ufficiale italiana sarebbe inferiore rispetto a quella reale a carico del contribuente che assolve il dovere di pagare le tasse.... No comment!

MINISTERO LAVORO - DECRETO A TUTELA DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, il Decreto 1° giugno 2012, con le modalità di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 giugno 2012

Modalita' di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo si applicano, tra l'altro, nei limiti delle risorse stabilite dal comma 15, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e-bis) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento

indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 24, comma 15, primo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 6, comma 2-ter e comma 2-septies, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione del comma 14 del sopra indicato articolo 24, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 nel limite delle risorse individuate dal successivo comma 15;

Visto l'articolo 24, comma 15, secondo e terzo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, che disciplina l'attività di monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico fissato dal primo periodo del medesimo comma 15, non saranno prese in considerazione ulteriori domande;

Visto l'articolo 24, comma 15, quarto e quinto periodo, del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede il computo, nell'ambito del complessivo limite numerico, dei lavoratori che intendono usufruire congiuntamente del beneficio di cui al precedente comma 14 e del beneficio relativo al regime delle decorrenze di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l'applicazione, per i soggetti di cui ai medesimi commi 14 e 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, delle disposizioni in materia di adeguamenti all'incremento della speranza di vita di cui al comma 12, dell'articolo 24, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che include tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio previsto dall'articolo 24, comma 14, del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24 anche:

i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del lavoro di cui all'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, o ad altri soggetti equipollenti indicati nel decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 6-bis del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012;

Ritenuto di dover definire anche per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione il periodo temporale entro cui i lavoratori interessati maturino il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, estendendo quindi a tali soggetti il termine previsto dall'articolo 6, comma 2-ter, del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011;

Ritenuto altresì di fissare al compimento di 62 anni la permanenza a carico dei fondi di solidarietà per i lavoratori di cui alla lettera c) sopra riportata, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;

Tenuto conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS sulla base dei relativi elementi amministrativi, trasposta nella tabella riportata nel presente decreto, che ha consentito di verificare la congruità del contingente numerico programmato con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna categoria di soggetti beneficiari e, conseguentemente, la congruità delle risorse complessivamente

predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto- legge n. 201 del 2011;

Considerato che il numero complessivo di tutti i soggetti di cui alle disposizioni sopra riportate aventi i requisiti per accedere al beneficio rientra nel contingente numerico complessivo di 65.000 unita' e che le risorse finanziarie complessivamente occorrenti sono pari alle risorse predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6, la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 e ai sensi dello stesso comma 15, nel limite delle risorse complessivamente previste dal medesimo comma 15.

Art. 2

1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, alle seguenti condizioni:

a) lavoratori di cui alla lettera a) del citato comma 14: cessazione dell'attivita' lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori di cui alla lettera b) del citato comma 14: cessazione dell'attivita' lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;

c) lavoratori di cui alla lettera c) del citato comma 14: titolarita' al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; titolarita' della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di eta';

d) lavoratori di cui alla lettera d) del citato comma 14: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) lavoratori di cui alla lettera e) del citato comma 14: esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;

f) lavoratori di cui alla lettera e-bis) del citato comma 14: congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

g) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa;

h) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa.

2. I lavoratori di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di

cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata al successivo articolo 4.

3. I soggetti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Art. 3

1. I lavoratori di cui alla lettera c) delle premesse, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarieta', restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta'.

Art. 4

1. I soggetti di cui alle lettere e) ed f), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

2. Per i soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

3. Per i soggetti di cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

4. I soggetti di cui alle lettere g) e h), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita':

a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

6. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, sono istituite specifiche Commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.

7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonche' da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.

8. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 6 non sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.

Art. 5

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto l'interessato puo' presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso,

innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.

Art. 6

1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui al comma 14 e ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e' determinato in 65.000 unita', ripartite come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
Mobilita' [articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto]	25.590
Mobilita' lunga [articolo 2, comma 1, lett. b), del presente decreto]	3.460
Fondi di solidarieta' [articolo 2, comma 1, lett. c), del presente decreto]	17.710
Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. d), del presente decreto] con decorrenza entro il 2013	10.250
Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. e), del presente decreto]	950
Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. f), del presente decreto]	150
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2, comma 1, lett. g) ed h), del presente decreto]	6.890
TOTALE	65.000

Art. 7

1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono computati nel contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 8

1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato all'articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e, pertanto, con riferimento all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012, n. 14, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 1° giugno 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Vice Ministro delegato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.Salute e Min.
Lavoro, registro n. 10, foglio n. 306

**DISABILI e LORO FAMILIARI - PERMESSI ORARI E GIORNALIERI
IN RELAZIONE AL TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO** INPS - Circolare 100/2012

TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO	PERMESSI ORARI DIPENDENTE DISABILE (2 ore)	PERMESSI GIORNALIERI e ORARI 3 giorni o 18 ore mensili DIPENDENTE DISABILE oppure DIPENDENTE CHE DA ASSISTENZA A UN DISABILE
PART TIME ORIZZONTALE	Fino a 6 ore di prestazione lavorativa: ridotto a 1 ora Oltre 6 ore di prestazione lavorativa: intero: 2 ore	I tre gg di permesso mensile spettano per intero, mentre, in alternativa, i permessi orari di 18 ore sono ridotti sulla base della percentuale di prestazione lavorativa. Esempio: nel caso di percentuale pari al 75% (5 ore e 24 minuti al giorno) spettano: 3gg oppure il 75% di 18 ore corrispondenti a 13 ore e 30 minuti
PART TIME VERTICALE con prestazione lavorativa concentrata in alcuni mesi con presenza dal lunedì al venerdì	Intero: 2 ore	I tre gg di permesso mensile o, in alternativa, i permessi orari di 18 ore, spettano per intero. Esempio: prestazione lavorativa prevista per sei mesi l'anno (consecutivi o non): 3gg oppure 18 ore nel mese in cui viene resa la prestazione
PART TIME VERTICALE con prestazione concentrata su alcune settimane del mese o alcuni giorni della settimana	Intero: 2 ore	I tre gg di permesso mensile o in alternativa, i permessi orari di 18 ore, sono ridotti sulla base della percentuale di prestazione lavorativa nel mese di riferimento. Esempio 1: prestazione lavorativa nel mese pari al 50% (come nel caso di settimane alterne) : 1 giorno oppure 50% di 18 ore pari a 9 ore Esempio 2: prestazione lavorativa nel mese pari al 40% (come nel caso di presenza 2gg a settimana): 1 giorno oppure il 40 % di 18 ore pari a 7 ore e 12 minuti
PART TIME MISTO (combinazione di verticale ed orizzontale), con prestazione concentrata in alcuni giorni o settimane del mese, ad orario ridotto	Fino a 6 ore di prestazione lavorativa: ridotto a 1 ora Oltre 6 ore di prestazione lavorativa: intero: 2 ore	I tre gg. di permesso mensile si riducono sulla base della percentuale della componente verticale, mentre, in alternativa, i permessi orari di 18 ore si riducono sulla base della percentuale della componente orizzontale. Esempio: prestazione su 4 gg a settimana (componente verticale 80%), con orario ridotto a 5 ore al giorno (componente orizzontale = 69.49%), si ha diritto: all'80% di 3gg = 2 oppure al 69.49%. di 18 ore = 12 ore e 30 minuti

INPS - PERMESSI DISABILI e LORO FAMILIARI

Con la circolare 100 del 24 luglio 2012 l'INPS fornisce nuove precisazioni sulla fruizione dei benefici riconosciuti in base all'articolo 33 della legge 104/1992 come modificato dall D.Lgs. 119/2011: cumulo dei permessi, assistenza ad un familiare disabile residente in altra località, benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile, fruizione dei permessi da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, rivedibilità del giudizio medico legale, assistenza prestata nei confronti di un familiare disabile lavoratore.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 100 del 24.07. 2012 (documento 123)

In particolare, per quanto riguarda l'assistenza a figli disabili ricordiamo:

PRIMI TRE ANNI DI VITA DEL FIGLIO

Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell'ASL, la madre lavoratrice oppure, in alternativa, il padre lavoratore, ha diritto:

- a prolungare il periodo di astensione facoltativa sino al compimento del terzo anno di vita del figlio già prevista dalla legge di tutela della maternità, coperto da contribuzione figurativa e con una retribuzione di una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione
- oppure
- di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (in caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere andrebbe concessa una sola ora di permesso, ma a questo proposito nella sentenza 4623/2010 della Cassazione viene puntualizzato che tale norma va riferita esclusivamente ai riposi giornalieri della madre durante il primo anno di vita del bambino (non portatore di handicap), incompatibile con la necessità di una assistenza continuativa richiesta in caso di bambino disabili gravi).

In caso di 2 (o più figli) con handicap grave il permesso giornaliero di due ore fino al compimento del terzo anno di vita (legge 104/1992 articolo 33) va concesso in misura doppia (ovvero al numero dei figli con handicap grave aventi diritto), nulla valendo il fatto che la prestazione lavorativa, decurtata di 4 (o più ore) non abbia una utilità apprezzabile per il datore di lavoro: il soggetto/i portatore/i di handicap non deve/devono essere lasciato/i privo/i di assistenza alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale e dei principi costituzionali in base agli articoli 3 e 32 della Costituzione (Cassazione sent. n.4623/2010).

- oppure
- di fruire in alternativa di tre giorni di permesso mensile.

In particolare, la legge 183/2010 riscrivendo l'art. 33 comma secondo della legge 104/1990 ha eliminato il riferimento ai tre anni di età ed esteso a parenti e affini entro il secondo grado la possibilità di utilizzare i tre giorni mensili di permesso retribuito per assistere minori, quando non lo possono fare i rispettivi genitori. Per non creare disparità di trattamento tra i genitori che sono tenuti costituzionalmente a svolgere un ruolo primario nell'allevamento dei figli e il resto dei parenti e affini, l'INPS (circolare 155/2010 punto 2.2) aveva già ritenuto che anche ai genitori andasse riconosciuta la possibilità di utilizzare, in alternativa agli altri benefici, il permesso retribuito dei tre giorni mensili.

DOPO IL TERZO ANNO DI VITA DEL FIGLIO

Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore (che deve produrre al datore di lavoro entro 10 giorni una dichiarazione da cui risulta la rinuncia parziale o totale della madre a tale diritto) ha diritto a tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa o frazionata e utilizzati nel corso del mese di pertinenza.

Questi permessi spettano al genitore indipendentemente dal diritto dell'altro genitore (legge n.53/2000 articolo 20), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che i sanitari richiedano la presenza del genitore (art. 33 comma 1 del D.Lgs. 151/2001 come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 119/2011).

Dopo il compimento del terzo anno di vita, ma, però, sino all'ottavo anno rimane il diritto al prolungamento dell'astensione facoltativa (o congedo parentale), coperto da contribuzione figurativa e con una retribuzione di una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, nel rispetto del tetto massimo di tre anni (circolare

INPS numero 32/2012 e circolare Funzione Pubblica numero 1/2012)

Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente (vedi messaggio INPS 22578/2007):

- alla madre, trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità
- al padre, trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del figlio
- al genitore solo, trascorsi 10 mesi decorrenti:
 - a) in caso di madre "sola", dalla fine del congedo di maternità
 - b) in caso di padre "solo", dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

I tempi di utilizzo dei tre giorni di permesso mensile, anche frazionati a mezza giornata o a ore, che spettano di diritto in base alla legge 104/92, non rientrano nella discrezionalità del datore di lavoro, ma vengono scelti dall'avente diritto secondo le proprie necessità. L'indicazione dei giorni durante i quali si intende fruire dei permessi deve, di norma, essere comunicata in tempo utile per consentire di provvedere alla sostituzione e all'organizzazione del lavoro, a meno che il permesso non venga richiesto per improvvise e sopravvenute necessità connesse alla disabilità. In tal caso la comunicazione va fatta prima dell'inizio del servizio.

DOPO IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

Dopo il compimento della maggiore età del figlio con handicap grave la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, ha diritto ai tre giorni mensili.

I permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto.

In particolare l'articolo 24 comma 2-3 della legge 183/2010 avrebbe attenuato l'importanza dei requisiti della esclusività e continuità previsti in precedenza ai fini della concessione dei benefici per l'assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave.

Infatti per l'abrogazione parziale dell'articolo 20 comma 1 della legge 53/2000 verrebbero meno i requisiti della continuità e della esclusività.

Tuttavia secondo la circolare Brunetta (Dipartimento Funzione Pubblica circolare 13 del 6 dicembre 2010) sarebbe meglio tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza con la regola che i permessi possono essere accordati, salvo la previsione espressa di alcune eccezioni, ad un unico lavoratore (referente unico).

In precedenza l'articolo 20 della legge 53/2000 aveva cancellato il requisito della convivenza.

OSPEDALE e ORE STRAORDINARIE

L'Unione Europea in data 26 aprile 2012 ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano a fronte dell'esclusione del personale medico da alcuni dei diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro e in particolare del diritto previsto dall'articolo 6 lettera b). secondo il quale la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non deve superare 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

MINISTERO SALUTE - CONTENUTI e MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI SANITARI e DI RISCHIO DEI LAVORATORI

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012, il Decreto 9 luglio 2012, con i contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Decreto contiene i dati della cartella sanitaria e di

rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, che va a modificare l'Allegato 3A del decreto legislativo 81/2008.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2012

Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto, in particolare, l'art. 40 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 il quale prevede:

al comma 1 che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B;

al comma 2 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL;

al comma 2-bis che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicita' e certezza, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale ha trasferito al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, gia' attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

Considerata la necessita' di individuare, secondo quanto previsto dal predetto art. 40, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione dei dati di cui al comma 1 del citato art. 40, nel rispetto dei criteri di semplicita' e certezza;

Acquisita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 64/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalita' del decreto

1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 2

Contenuti della cartella sanitaria e di rischio

1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'allegato I del presente decreto recante la modifica dell' Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio.

3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede.

Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non puo' essere imputata alcuna responsabilita' al medico competente che le abbia richieste.

Art. 3

Contenuti e modalita' di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori

1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo.

2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.

Art. 4

Disposizioni transitorie e entrata in vigore

1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicita' e certezza nella raccolta e delle modalita' di trasmissione delle informazioni, e' individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste.

2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, cosi' come modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei dati di cui al comma I dell'art. 40, comma 1.

4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficolta' di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), e' sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede.

5. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro della salute
Balduzzi

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

MODELLO 770/2012 - PROROGA AL 20 SETTEMBRE 2012

I termini di presentazione dei modelli 770/2012 semplificato e 770/2012 ordinario sono stati differiti al 20 settembre 2012.

La notizia è contenuta nel Comunicato Stampa del MEF n. 106 del 26 luglio 2012.

La proroga per l'invio telematico del modello 770/2012 dal 31 luglio al 20 settembre 2012 è avvenuta con un Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze in corso di pubblicazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTE VERSATE IN ECCEDEXENZA

Domanda

Ho presentato domanda di rimborso delle imposte versate in eccedenza senza alcun riscontro da parte dell'ufficio. Che significato giuridico ha il silenzio? Entro quale termine può essere presentato ricorso?

Risponde A.Giordano

E' possibile chiedere il rimborso delle imposte versate in eccedenza presentando istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (ad esempio, in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi oppure quello dove è stato registrato l'atto o la successione). Nell'istanza, redatta in carta semplice, devono essere indicati i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. All'istanza devono essere allegate le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite. Se la domanda di rimborso viene respinta, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto. Se invece l'ufficio non risponde, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta: il silenzio equivale a silenzio-rifiuto. In questo caso, trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria entro il termine di prescrizione (ordinariamente decennale).